

convenienza sola delle petizioni in rapporto ai rispetti civili, ed economici del proprio Governo, non in rapporto ai motivi ecclesiastici, e canonici, li quali caderanno tutti sotto l'esame, e la censura di S. Santità.

Si oppone in terzo luogo: che per la generalità de' termini, co' quali si chiamano alla revisione tutte le carte, si potrebbero comprendere anche quelle penitenziali, e dogmatiche; lo che è atto a recar scandalo a quelli, che non sono della comunione cattolica.

Si dichiara, che nella semplice rinnovazione delle Leggi antiche, niuna delle quali fa menzione speciale di queste due qualità di carte, non si è creduto di dover fare nuove eccezioni, ma che di fatto in questo si è osservata, e si osserva la religiosa pratica di prima. Lo che stante non può da chi si sia desumersi motivo di scandalo, come non fu desunto per l'innanzi.

CIRCA LE INDULGENZE

Opposizioni

Si oppone: Che la deliberazione restringe l'autorità della Chiesa nella distribuzione delle medesime; e che s'impediscono li ricorsi immediati al comune Padre.

Dichiarazioni

Si dichiara, che lontana in fatto ogni espressione di quella deliberazione di mettere alcun limite all'autorità, nè di prescriber norma alla Chiesa, o d'impedire i ricorsi immediati a S. Santità, si è anzi in ciò lasciata, e si lascia libertà pienissima a tutti, soltanto, che i Vescovi conoscano dover essere salutari, e non dannosi i ricorsi.

L'eccitarsi i Vescovi, a' quali incombe di vigilare, che in ciò dai loro diocesani si osservi la moderazione e la economia prescritta dalla Chiesa medesima, non può imputarsi a limitazione d'autorità, nè a prescrizione di norma nella distribuzione: ai Vescovi, i quali sul luogo possono dai Parroci essere informati è raccomandata questa vigilanza: l'oggetto per cui il Senato alli stessi